

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**\*\*\***

**PROCEDIMENTO N. 35/2021**

**DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014**

**DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO DEI COMMERCIALISTI DI PIACENZA, PARMA,  
REGGIO EMILIA E MODENA**

**\*\*\***

**ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**EX ART. 6 E SEGUENTI**  
**DELLA LEGGE N° 3/2012 E SS.MM.**

**PROPOSTO DA**  
**COLLI ROBERTO.**

**DEBITORE: COLLI ROBERTO**

**GIUDICE DELEGATO: DOTT. STANZANI MASERATI NICCOLO'**

**GESTORE DELLA CRISI: DOTT. CAVAZZONI SIMONE**

**ADVISORS: DOTT. LAZZARO ROCCO GATTI - DOTT. GUIDO MORETTI**

Lazzaro Rocco Gatti  
Dottore Commercialista – Revisore Legale  
Strada Petrarca, 9 – 43121 Parma

[lazzarorocco.gatti@pec.it](mailto:lazzarorocco.gatti@pec.it)

Guido Moretti  
Dottore Commercialista – Revisore Legale  
Stradello San Girolamo 4 – 43121 Parma

[g.moretti@pec.it](mailto:g.moretti@pec.it)

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA**

**- SEZIONE FALLIMENTARE -**

\*\*\*

### **ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

**ex art. 6 e ss. L. 3/2012 e ss.mm.**

Nella procedura da sovraindebitamento n. 35/2021, del Registro degli Affari ex art. 9, D.M. 202/2014, dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena richiesta da:

**COLLI ROBERTO** (C.F.: CLL RRT 72M19 G337A) nato a Parma il 19/8/1972, residente a Sant'Ilario d'Enza (RE), via dei Martiri 11/A int. 2, nel seguito anche il ricorrente, rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento, dal Dott. Lazzaro Rocco Gatti (c.f. GTT LZR 84R28 G337C), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma al numero 879/A, dal Dott. Guido Moretti (c.f. MRT GDU 84M10 G337C), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma al numero 872/A, in virtù di procura in calce al presente atto; ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Dott. Lazzaro Rocco Gatti in Parma, strada Petrarca n. 9 - email: [lazzaroroccogatti@studioapz.it](mailto:lazzaroroccogatti@studioapz.it) PEC: [lazzarorocco.gatti@pec.it](mailto:lazzarorocco.gatti@pec.it) presso il quale dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente giudizio;

### **PREMESSO**

- che in data 28 giugno 2021, il ricorrente come sopra indicato ed individuato depositava, presso la segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Piacenza,

Parma, Reggio Emilia e Modena, la richiesta di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

- che l'OCC, per tramite del suo Referente, ritenendo sussistere le condizioni per la nomina del gestore della crisi, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare, nonché della residenza/sede del sovraindebitato, nominava quale Gestore della Crisi, nei procedimenti sopra richiamati (all.1), il Dott. Simone Cavazzoni, Dottore Commercialista con studio in Reggio Emilia, via Davoli n.7, PEC: [simone@pec.studiomondadori.it](mailto:simone@pec.studiomondadori.it);

- che il Dott. Simone Cavazzoni accettava l'incarico di Gestore della Crisi, essendo in possesso dei requisiti di legge con particolare riferimento all'assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art.28 L.F.; che lo stesso è in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 67 L.F. 3° lett. d); che non ha mai ricevuto da parte del ricorrente alcun incarico professionale né sta attualmente espletando per lo stesso incarichi diversi dal presente, né incarichi derivanti da società o persone ad essi collegate;

- che negli ultimi anni 2018, 2019, 2020 e 2021 il sig. Colli Roberto ha rispettivamente percepito redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato come consulente presso società del settore del trasporto e movimentazione merci conto terzi, rispettivamente per lordi euro 13.209 nel 2018, euro 12.523 nel 2019 ed euro 9.852 nel 2020;

- che il sig. Colli Roberto è attualmente disoccupato ed è pertanto attualmente privo di redditi né è oggi prevedibile che ve ne siano in futuro: l'ultimo lavoro svolto è stato fino al 13.1.2022 come dipendente nel settore dell'autotrasporto con stipendio pari a circa 1.500 euro mensili, come da contratto che si allega (all.2);

- che il sig. Colli Roberto è pertanto di fatto quotidianamente aiutato dai propri famigliari per il sostenimento di tutte quelle spese necessarie alla sopravvivenza, in quanto i redditi che ha percepito negli ultimi anni non sono mai stati sufficienti a coprirle, come evidenziato nella dichiarazione allegata relativa alle spese di sostentamento (all.3), visto anche l'indicatore relativo alla soglia di povertà assoluta applicabile al ricorrente e pari ad euro 908,46 mensili (all.4);

- che il ricorrente non è proprietario di beni immobili (fabbricati, terreni) né di beni mobili registrati;

- che tale situazione di sovraindebitamento, come meglio si dirà nel seguito, non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato rispetto alla capacità patrimoniale dello stesso: infatti, il ricorrente, non ha mai assunto obbligazioni senza la "ragionevole prospettiva"

di poterle adempiere e non ha colposamente determinato lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile;

- che la maggior parte dei debiti in capo allo stesso, come meglio oltre analizzato, derivano di fatto, indirettamente dalla propria attività imprenditoriale, cessata all'inizio dell'anno 2012 a seguito di fattispecie di cui l'odierno ricorrente è vittima, e pertanto al fine di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, il sottoscritto si appresta a presentare un accordo di composizione della crisi;

- che il ricorrente si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale del Dott. Lazzaro Rocco Gatti e del Dott. Guido Moretti a fornire la collaborazione necessaria al nominato Gestore della Crisi per la ricostruzione dell'effettiva situazione economica e patrimoniale.

\*\*\*

*Che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L.3/2012, il debitore:*

*- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente legge;*

*- non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti al deposito del presente accordo di composizione della crisi, a procedimenti previsti dalla novellata L.3/2012;*

*- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;*

*- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.*

\*\*\*

tutto quanto sopra premesso il ricorrente sig. Roberto Colli, con l'assistenza del Dott. Lazzaro Rocco Gatti e del Dott. Guido Moretti, propone ricorso per l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi, ai sensi della L.3/2012 e ss.mm., fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, e avente il contenuto di cui all'art. 8, sussistendone i presupposti e

**DEPOSITA**

**IL SEGUENTE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

## **PREMESSE**

L'art. 7, comma 1, della L. 3/2012 e successive modifiche, prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento, possa proporre ai creditori, con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi ovvero del Gestore della Crisi all'uopo nominato, *un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ..., preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.*

### Il presupposto oggettivo: nozione di sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è il presupposto oggettivo di accesso alla generale procedura di composizione della crisi.

È lo stesso Legislatore che all'art. 6, comma 2, della L. n. 3/2012 dà una definizione di sovraindebitamento, qualificandolo come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".

La "situazione" di cui all'art. 6 presuppone la necessità di una condizione obiettiva, uno status che riguarda il complesso dei rapporti giuridici che sia caratterizzato da un "perdurante squilibrio" tra debiti e l'attivo, in un'ottica liquidatoria.

### Il presupposto soggettivo di ammissibilità

L'ambito di applicazione della normativa, da un punto di vista soggettivo, è definito con riferimento alle situazioni di sovraindebitamento «non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali» (art. 6, c. 1, L.3/2012), ma è evidente che sono, non già le situazioni, bensì i soggetti, ossia il debitore, ad essere o non essere assoggettato o assoggettabile alle procedure concorsuali.

L'istante, all'uopo, è qualificabile come debitore non soggetto e non assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali.

### **BREVE STORIA, LE CAUSE DELLA CRISI**

L'esposizione debitoria del ricorrente si compone principalmente di debiti nei confronti dell'erario ed in secondo luogo nei confronti di fornitori ed è derivante dall'esercizio di una ditta individuale a carattere familiare aperta fino al 29 febbraio 2012, esercente l'attività di trasporto di merci su strada conto terzi.

Il ricorrente con l'ausilio degli *advisors* dott. Lazzaro Rocco Gatti e dott. Guido Moretti ha provveduto a ricostruire l'ammontare debitorio nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione richiedendo specifico estratto debitorio rilasciato dall'ente in data 10 giugno 2021.

È stata altresì richiesta la centrale dei rischi al fine di verificare le esposizioni nei confronti degli istituti bancari e ricostruita la posizione debitoria nei confronti dei fornitori.

Nel prosieguo del presente ricorso vengono espressamente dettagliate le cause di tale indebitamento.

Il ricorrente, sig. Roberto Colli, sin dall'anno 1993 era titolare della propria impresa individuale artigiana, estesa poi nel 1996 in forma familiare (all.5) con il fratello Tomas, avente sede in via Ferruccio Parri 4 a Sant'Ilario D'Enza e come oggetto sociale l'attività "*autotrasporto di merci per conto terzi senza limiti e vincoli*". L'attività aziendale fu in costante espansione fino dalla sua costituzione ed arrivò a conseguire un valore della produzione di circa euro 534.00 nell'esercizio 2002. All'inizio dell'anno 2003, vista la crescita del proprio volume d'affari e le tipicità dell'attività esercitata che prevedeva la necessità di competenze specifiche in capo ai consulenti fiscali stante la settorialità delle normative, Roberto Colli decise di sostituire il proprio consulente, lo Studio 2 s.r.l. di Gattatico, per affidarsi ad un soggetto maggiormente specializzato nel settore dell'autotrasporto affidando mandato al sig. Maurizio Capanni, titolare a Reggio Emilia presso l'ufficio della Confartigianato Trasporti dello studio elaborazione dati "Centro Dati Autotrasporto", di tenere la contabilità in forma ordinaria della propria azienda. Nel 2003 si instaurò pertanto suddetto rapporto professionale ed il sig. Capanni provvedeva ad elaborare la contabilità della ditta del ricorrente fatturando regolarmente le proprie spettanze. Il sig. Capanni provvedeva altresì ad addebitare per conto della ditta i modelli F24 i cui fondi venivano prelevati direttamente dai conti correnti aziendali in quanto intermediario abilitato; in riferimento al versamento delle imposte dovute, di frequente il sig. Capanni riferiva al sig. Roberto Colli che "nulla era dovuto" a titolo di imposte in forza di compensazioni tra crediti e debiti fiscali. Nel marzo del 2008 il sig. Colli ricevette da parte dell'Agenzia delle Entrate una

lettera con la quale venivano richieste informazioni circa l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2003: il ricorrente, sorpreso dalla richiesta, interpellò il rag. Capanni in numerose occasioni nel tentativo di ottenere spiegazioni, sia telefonicamente che di persona, ma non ricevette alcun tipo di supporto per risolvere predetta situazione e, iniziando a dubitare della buona fede del professionista, decise di rivolgersi ad un altro studio professionale affinché potesse verificare tramite le risultanze del "cassetto fiscale" l'operato del rag. Capanni. Tale controllo si costituì nell'integrale ricostruzione della contabilità della ditta e fece emergere sin dall'inizio dell'affidamento del mandato al rag. Capanni molteplici e ripetute irregolarità circa i pagamenti effettuati mediante modello F24 (presentati in ritardo, con codice tributo errato, omessi ecc.) che avevano generato un importante ammontare debitorio verso l'erario stimabile già a fine 2009 in oltre 200 mila euro ma, fatto ancor più grave, veniva scoperta l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in capo all'odierno ricorrente per gli esercizi dal 2003 al 2007 compresi. Alla luce di suddette gravissime inadempienze il sig. Colli pretese la restituzione di tutta la documentazione contabile della propria azienda in capo al rag. Capanni, che riuscì ad ottenere, solo dopo innumerevoli solleciti e diffide, soli in parte e relativamente agli esercizi 2005 e 2006, mentre nulla fu consegnato per gli esercizi 2003 e 2007.

Il ricorrente tentò di correre ai ripari revocando il mandato al rag. Capanni e consegnò prontamente tutta la documentazione ottenuta all'Agenzia delle Entrate, che la stava richiedendo, al fine di dimostrare la propria buona fede, sebbene nell'impossibilità di proporre una difesa adeguata stante l'assoluta mancanza di collaborazione del proprio consulente che da allora si era reso totalmente irreperibile.

Da tale momento la ditta individuale, che come si evince dalla dichiarazione Unico 2009 tempestivamente presentata (all.6) nel 2009 era arrivata a conseguire un valore della produzione pari ad euro 1.878.569, tentò affannosamente di ricomporre la propria posizione con il fisco al fine di recuperare le imposte omesse relative agli esercizi precedenti nel tentativo di ridurre il proprio debito verso l'erario, anche a scapito dei pagamenti verso i propri fornitori, consapevole comunque che l'omessa presentazione delle dichiarazioni per le annualità pregresse, fattispecie ormai non più sanabile e non ancora contestata da parte dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe presumibilmente portato a gravissime conseguenze.

Ciò comportò l'insorgere di inevitabili tensioni finanziarie e ritardi nei pagamenti in capo all'azienda che, a catena, fecero perdere di credibilità alla stessa la quale in breve tempo perse numerosi clienti e subì un forte ridimensionamento in termini di ricavi conseguiti, anche a seguito del fatto che fu costretta a cedere molti degli automezzi da trasporto che deteneva, al fine di assicurare la liquidità necessaria al proseguimento dell'attività: il ricorrente, con i fondi

a disposizione tentò di pagare per lo meno i fornitori e le scadenze correnti e fu costretto a recedere dai contratti di leasing e a vendere gli automezzi di proprietà impiegati per l'attività aziendale.

Il sig. Colli al fine di alleggerire la propria posizione fu anche costretto altresì a cedere, nell'anno 2010, il 50% della propria abitazione principale (all.7) e trasferì nuovamente il proprio domicilio presso l'abitazione dei genitori in via Ferruccio Parri 4 a Sant'Ilario D'Enza. Nel corso del 2011 il sig. Colli, anche attraverso accordi e transazioni, tentò di ricomporre quante più posizioni possibili con i propri fornitori che nel frattempo, a seguito del repentino calo di fatturato dell'azienda, avevano raggiunto importi a credito non più sostenibili: basti pensare che la ditta era passata da un valore della produzione di poco superiore ai due milioni di euro fino ai soli poco più di 300 mila conseguiti nel 2011.

Nell'aprile del 2011 pervenne inoltre un'ulteriore richiesta di documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per le annualità dal 2005 al 2007: il ricorrente diligentemente consegnò all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia tutto quanto era riuscito in precedenza a riottenere dal rag. Capanni.

L'Ufficio tuttavia disconobbe parte della documentazione presentata provvedendo alla rideterminazione del reddito in via induttiva per suddette annualità, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973, in quanto il ricorrente aveva omesso di presentare tempestivamente la dichiarazione dei redditi così come previsto dagli articoli 41 del D.P.R. 600/1973 e 55 del D.P.R. 633/1972; il sig. Colli nel novembre 2011 fu di conseguenza raggiunto da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 (all.8) che, unitamente alla perdita di clientela occorsa nell'esercizio determinò il tracollo dell'attività e lo costrinsero, nel settembre del 2011, a sciogliere l'impresa familiare (all. 9) e successivamente nel febbraio del 2012 a cessare la ditta come da visura allegata (all.10).

Contestualmente il sig. Colli fu anche costretto a dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società C.T. Transport s.r.l., esercente attività di trasporto, per la quale allora rappresentava un importante punto di riferimento e per mezzo delle garanzie del quale, dovute alla buona reputazione dello stesso presso gli istituti di credito per via dell'esperienza ventennale e del successo accumulato con la propria azienda, era riuscita ad ottenere significative linee di credito.

Quale ulteriore tentativo di reperire liquidità in data 28/3/2012 il ricorrente vendette infine l'ultimo bene che deteneva in proprietà, ovvero un'autorimessa sita nel comune di Sant'Ilario D'Enza, che veniva impiegata quale deposito per la propria attività, al prezzo di euro 17.000. (all.11).

Nel corso del 2012 l'Agenzia delle Entrate notificò al sig. Colli due ulteriori avvisi di accertamento relativamente alle successive annualità 2006 e 2007, per le quali il rag. Capanni aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi (all.12 e 13), che aggravarono la posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell'erario ed implicarono l'insorgere di una responsabilità penale, oltre che civile, in quanto le imposte non versate erano superiori alle soglie di punibilità per i reati tributari.

Il sig. Colli citò in giudizio il rag. Capanni (all.14) per le molteplici omissioni e inadempienze che lo avevano portato a perdere tutto quanto costruito sin dall'apertura dell'attività nel 1993 e di fatto privato della propria azienda e fu costretto a difendersi dal processo penale per evasione fiscale nel quale era stato suo malgrado coinvolto.

L'esito del processo penale fortunatamente fu positivo per il sig. Colli il quale vide riconoscere le proprie ragioni, assolto con formula piena dal Tribunale monocratico di Reggio Emilia (all.15), ma il ricorrente rimase gravato dai debiti per le imposte contestate dall'erario per le varie annualità a seguito delle omissioni del consulente fiscale.

L'iscrizione a ruolo delle posizioni passive maturate verso l'erario e verso l'INPS determinò l'insorgere di ulteriori sanzioni, interessi e aggi di riscossione che fecero lievitare sensibilmente la posizione complessiva verso l'erario, rispetto al debito inizialmente non onorato, fino all'importo attualmente iscritto presso il concessionario della riscossione.

Oltre agli importi nei confronti dell'erario si devono aggiungere ulteriori somme ancora dovute verso alcuni fornitori per cui, a seguito delle sopradescritte vicende, il sig. Colli non riuscì a fare fronte e che pertanto devono sommarsi alle pendenze debitorie odierne del ricorrente.

Dal 2012 il sig. Colli, in virtù dell'esperienza accumulata negli anni di lavoro come imprenditore, ha tentato di continuare ad operare nel settore dei trasporti e della movimentazione merci, in qualità di consulente e di responsabile commerciale in varie aziende, anche al di fuori del contesto regionale.

Il continuo sopraggiungere di cartelle esattoriali e di contestazioni negli anni successivi ha tuttavia di fatto reso impossibile per il sig. Colli l'esercizio in proprio di alcun tipo di attività, rendendo addirittura difficoltosa la mera apertura di un conto corrente al fine di far confluire lo stipendio, in quanto poco tempo dopo perveniva regolarmente dall'agente della riscossione un tentativo di pignoramento delle somme giacenti ed il conseguente blocco del conto.

I successivi tentativi di ricollocamento nel mondo del lavoro e di ricostruzione di carriera dell'odierno ricorrente venivano sovente fiaccati da notifiche di atti e di pignoramenti presso terzi da parte dell'agente della riscossione (all.16), fattispecie che senz'altro non aiutava il sig. Colli a ricollocarsi, generando altresì timore in capo ai datori di lavoro sulle motivazioni che avevano determinato così altisonanti importi: ciò ad oggi non ha di fatto permesso al ricorrente

di instaurare un rapporto di lavoro duraturo ed ha determinato il passaggio tra vari datori di lavoro.

Come si evince dalla verifica effettuata nel "cassetto fiscale" del ricorrente questi, successivamente alla vicenda occorsa con il rag. Capanni in relazione al quale ne è stata accertata la responsabilità, ha mantenuto un comportamento perfettamente fedele dal punto di fiscale presentando regolarmente le dichiarazioni dei redditi: negli ultimi 4 esercizi il ricorrente risulta aver conseguito redditi per euro 13.209 nel 2017 (all.17), per euro 12.523 nel 2018 (all. 18), per euro 17.039 nel 2019 (all.19) e per euro 9.852 nel 2020 (all.20).

Fatto salvo che per il 2017, suddetti redditi risultano composti dalla somma di due certificazioni uniche rilasciate da parte di due diversi datori di lavoro, con sedi legali in diverse regioni, a riprova dei sacrifici che il ricorrente sta effettuando al fine di "sbarcare il lunario": a tal proposito si allegano le certificazioni prodotte per l'anno d'imposta 2018 (all.21 e 22), 2019 (all.23 e 24) e 2020 (all.25 e 26), esemplificative in tal senso di ciò.

Nel luglio del 2019 Roberto Colli ha costituito la società a responsabilità limitata semplificata denominata Movi.Log Movimentazione Logistica s.r.l.s., esercente l'attività di servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci con la volontà di provare a tornare attivo sul mercato con un'impresa propria e procedendo ad iscriversi nell'apposita gestione dell'INPS, IVS commercianti.

Tale iniziativa non ha tuttavia prodotto finora alcun reddito utile per il sig. Colli, stante la totale inattività della società (anche dovuta all'assenza della licenza necessaria per l'esercizio dell'attività di autotrasporto) ed il successivo insorgere della pandemia da Covid-19 nel febbraio dell'anno successivo: attualmente la società giace inattiva e l'ultimo bilancio depositato in camera di commercio è quello relativo all'esercizio 2020 da cui si evince un patrimonio netto negativo oltre alla totale assenza di ricavi per gli esercizi 2019 e 2020 e di cui si allega un estratto (all.27).

La volontà del ricorrente è tuttavia quella di riproporsi nel mondo del lavoro con un'attività in proprio, ma ad oggi risulta del tutto impossibilitato a seguito della massa debitoria accumulata con le sopradescritte vicende, e soprattutto con la costante e continua possibilità di ricevere aggressioni da parte di taluni dei propri creditori.

\*\*\*

Il sig. Roberto Colli è coniugato con la sig.ra Angela Bertolini e risiede nell'abitazione dei suoceri a Sant'Ilario D'Enza in via dei Martiri 11/A int. 2, come da autocertificazioni di stato di famiglia che si allega al presente ricorso (all.28), ed è attualmente disoccupato.

I rapporti con la moglie non sono idilliaci ed i due vivono "come separati in casa", anche per via del fatto che a tutti gli effetti il Ricorrente viene da molti anni di fatto mantenuto dalla

moglie, non riuscendo a conseguire uno stipendio adeguato al proprio sostentamento: nonostante ciò, i due non hanno mai legalmente formalizzato la separazione.

Nello scorso mese di giugno 2021 si è interrotto il rapporto di lavoro con l'azienda Liguria Autotrasporti s.r.l.s. presso il quale era assunto, a seguito della richiesta da parte del datore di lavoro di trasferimento in pianta stabile a Genova, fattispecie non compatibile con le esigenze del ricorrente, che risiede in provincia di Reggio Emilia.

Successivamente il sig. Colli ha lavorato con contratto di lavoro dipendente presso la società del fratello, C.T. Transport s.r.l., ma anche in questo caso il rapporto di lavoro si è bruscamente interrotto nello scorso mese di gennaio 2022 a seguito di giustificato motivo oggettivo ed il Ricorrente è nuovamente rimasto senza lavoro.

L'unico bene di proprietà, tuttavia di nessun valore residuo e pertanto estraneo al presente accordo di ristrutturazione, è costituito dalle quote sociali della società Movi.Log Movimentazione Logistica. s.r.l.s., con capitale sociale di euro 500,00, attualmente del tutto inattiva: l'ultimo bilancio depositato dall'amministratore risulta essere quello relativo all'esercizio 2020 da cui si evince un patrimonio netto negativo di euro 1.119 e la totale assenza di ricavi per entrambi gli esercizi 2019 e 2020.

Il sig. Roberto Colli negli ultimi anni risulta unicamente titolare di redditi di lavoro dipendente, come esplicitamente indicato nei modelli 730 presentati e nelle certificazioni uniche degli ultimi quattro anni, allegate al presente accordo, e qui di seguito sintetizzate:

	2020	2019	2018	2017
Redditi di lavoro dipendente	9.853	17.039	12.523	13.209
Altri redditi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9.853</b>	<b>17.039</b>	<b>12.523</b>	<b>13.209</b>

## **IL GESTORE DELLA CRISI**

L'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena ha nominato il Dott. Simone Cavazzoni quale Gestore della Crisi del procedimento n. 35/2021. Allo stesso è stato demandato di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione particolareggiata contenente:

- ✓ la narrazione di fatti e notizie emerse dall'esame della documentazione che è stata consegnata al gestore della crisi, o da lui acquisita successivamente nell'ambito della sua attività di indagine, finalizzata ad esprimere valutazioni e l'attestazione finale circa i presupposti di ammissibilità del debitore alla procedura di accordo da

sovraindebitamento, l'accertamento circa l'inesistenza di cause ostative, la disamina delle cause dell'indebitamento, le cause dell'incapacità del debitore ad adempiere alle sue obbligazioni, la solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, l'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, l'assenza di atti in frode ai creditori;

- ✓ il giudizio su completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ✓ la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- ✓ il giudizio sulla fattibilità dell'accordo da sovraindebitamento;
- ✓ con riferimento ai creditori assistiti da privilegio, pegno e ipoteca l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione.

#### **L'ATTIVO DELLA PROCEDURA**

In considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili da parte del ricorrente, il sig. Tomas Colli, fratello del ricorrente, si è reso disponibile a versare, subordinatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione che ci si appresta a depositare, e al fine del buon esito dello stesso, la somma di € 35.000,00 per il soddisfacimento parziale di tutti i creditori personali.

L'accordo di ristrutturazione, così come predisposto e strutturato, prevede l'afflusso di risorse, funzionali al piano, mediante l'apporto di finanza esterna, esogena al ricorrente, tutta destinata al soddisfacimento dei creditori. In particolare, come chiarito e precisato anche dalla recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020, *"Risulta di particolare pregio per i creditori in sede di verifica della convenienza della proposta ... la presenza di finanza esterna, ossia di risorse/utilità economiche messe al servizio del solo fabbisogno concordatario e/o convenzionale, che non fanno parte del patrimonio dell'imprenditore al momento del deposito della domanda di concordato, ovvero di omologa dell'accordo di ristrutturazione. Si tratta di disponibilità finanziarie che, essendo estranee al patrimonio dell'impresa in stato di crisi, possono essere liberamente utilizzate per il soddisfacimento delle pretese creditorie, non essendo assoggettate alla regola della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740, c.c.), né al rigido rispetto delle cause di prelazione (art. 2741, c.c.). Le risorse derivanti dalla finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, venendo a difettare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, e,*

*secondo numerosi arresti giurisprudenziali, la loro presenza involge una presunzione relativa di convenienza della proposta ... ”*

Pertanto le relative risorse esterne, pur tenendo conto di quanto ricavabile in caso di procedura di liquidazione del patrimonio, al fine di dare concreta dimostrazione all'amministrazione finanziaria della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, verranno destinate al pagamento di tutti i creditori del ricorrente in modo equo tra loro, così come previsto e dettagliato nel seguito del presente accordo di ristrutturazione.

All'uopo occorre segnalare che in caso di procedura di liquidazione del patrimonio, così come evidenziato e meglio dettagliato nel paragrafo relativo alla convenienza dell'accordo di ristrutturazione, le somme mensilmente e teoricamente destinabili al fabbisogno dei creditori concorsuali ammonterebbero ad € 16.800 e di conseguenza tali somme permetterebbero, seppur in un orizzonte temporale di 4 anni, il soddisfacimento parziale del creditore INPS, mentre nulla verrebbe attribuito agli altri creditori privilegiati e/o chirografari.

#### **IL PASSIVO DELLA PROCEDURA**

In analogia a quanto sopra riportato, si indicano nel seguito i debiti contratti dal ricorrente a titolo personale. L'esposizione debitoria deriva, in larga parte, da cartelle esattoriali emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi non versati relativi al periodo in cui ha iniziato a manifestarsi lo stato di crisi dell'azienda individuale di cui era titolare il sig. Roberto Colli, a seguito delle inadempienze del consulente, fino alla sua chiusura "forzata" occorsa in data 29 febbraio 2012.

Come si evince dalla situazione debitoria presso il concessionario della riscossione di cui si fornirà infra il relativo dettaglio, l'esposizione debitoria è prevalentemente riconducibile agli avvisi di accertamento subiti per le annualità dal 2005 al 2007 a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte del consulente fiscale rag. Capanni, che si sono rivelati decisivi a determinare la crisi della ditta individuale.

Per quanto riguarda invece i fornitori trattasi di posizioni passive non onorate per le sopradescritte motivazioni: a tal proposito si segnala che la maggior parte di essi da molti anni non effettua più alcun sollecito né richiede più il pagamento delle somme dovute. Stante il fatto che trattasi in prevalenza di debiti per trasporti di terzi effettuati da "padroncini" all'epoca commissionati dalla ditta individuale Colli Roberto, si può affermare che con tutta probabilità molti di essi siano prescritti, stante il dettame dell'art. 2951 c.c. che impone un termine di prescrizione particolarmente breve (un anno) per i crediti sorti dai contratti di spedizione e di trasporto. Tuttavia prudenzialmente ed al fine di garantire al ricorrente la totale esdebitazione

in caso di omologa del presente accordo anche per suddetti importi, si è proceduto ad inserire tutte le posizioni debitorie nei confronti dei fornitori così come risultanti dal bilancio finale della ditta Colli Roberto alla data del 29.2.2012.

L'esposizione debitoria è stata ricostruita dai sottoscritti professionisti tramite il riscontro con la documentazione fornita dalle parti, con l'attività di circolarizzazione eseguita, con le verifiche effettuate anche mediante l'interrogazione della centrale rischi della Banca d'Italia e dell'anagrafe tributaria, e con ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'incarico. Inoltre i sottoscritti Advisors si sono confrontati con il Gestore della Crisi al fine di condividere i riscontri ricevuti e per individuare i valori corretti da inserire a Piano.

Nelle tabelle seguenti si evidenziano le risultanze delle analisi svolte con indicazione delle somme dovute e di tutti i nominativi dei creditori.

ROBERTO COLLI - SITUAZIONE DEBITORIA					
N. DEBITI		PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO	TOTALE DEBITO	%
<b>DEBITI VERSO SOGGERTI</b>					
	NOTE				
1	Blogide S.r.l.	-	172.242,84	172.242,84	7,92%
2	B.C. Cargo S.r.l.	-	300,00	300,00	0,01%
3	Alberti Trasporti S.p.A.	-	-	-	0,00%
4	Andriani Luciano Autotrasporti	-	240,00	240,00	0,01%
5	Autocentro Salsostichi S.p.A.	-	300,00	300,00	0,01%
6	Autotrasporti Crispoldi S.r.l.	-	-	-	0,00%
7	Autotrasporti Minerotto S.p.A.	-	252,00	252,00	0,01%
8	Bardon Autotrasporti S.r.l.	-	240,00	240,00	0,01%
9	BBC & C. S.r.l.	ATTO DI PRECETTO MAGGIO 2021	884,00	884,00	0,04%
10	Bergamo S.r.l.	-	10.240,35	10.240,35	0,47%
11	Brito Aut. S.r.l.	-	180,00	180,00	0,01%
12	Bloel V&C S.p.A.	-	-	-	0,00%
13	C.I.B. 2000	-	180,00	180,00	0,01%
14	C.T.I. Consorzio Trasportatori Lombardi S.p.A.	-	4.284,00	4.284,00	0,20%
15	Carzella Stefano S.r.l.	-	-	-	0,00%
16	Com.Ta. Trasporti s.n.c. Di Ceol Flavio e C.	-	228,00	228,00	0,01%
17	Cressa Trasporti S.p.A.	-	180,00	180,00	0,01%
18	Conorzio Italia	-	180,00	180,00	0,01%
19	Consorzio Varesino Autotrasporti "CO.VIA"	-	7.757,01	7.757,01	0,36%
20	Contessa Trasporti S.r.l.	-	1.812,00	1.812,00	0,09%
21	Dal Corso Carmelo di Graziano e Francesco S.p.A.	-	480,00	480,00	0,02%
22	Di Matteo Antonio Trasporti	-	300,00	300,00	0,01%
23	Emipress di Sagardi e Donelli snc	-	1.404,00	1.404,00	0,06%
24	Eral Energia S.p.A.	-	2.599,44	2.599,44	0,12%
25	Ercolani Trasporti S.p.A.	-	1.800,00	1.800,00	0,09%
26	F.J.H. Clerico S.p.A.	-	1.600,00	1.600,00	0,07%
27	F.J.H. Celuzzi	-	324,00	324,00	0,01%
28	Feder Federal Express Europe Inc.	-	900,00	900,00	0,04%
29	Form.Art. Soc. Cons. Art.	-	-	-	0,00%
30	Gervasoni Pierpaolo	-	600,00	600,00	0,03%
31	I.V.M.I. Di Felice S.p.A.	-	180,00	180,00	0,01%
32	Intertrasporti S.r.l.	-	4.351,52	4.351,52	0,20%
33	Lampari Gianuario S.r.l.	-	240,00	240,00	0,01%
34	M.C.A. Trasporti di Pignatello Claudia	SENTENZA TRIB. DI SALERNO 25.10.2021	303,72	303,72	0,01%
35	Michiello Alessandro Trasporti	-	88.863,14	88.863,14	4,00%
36	Mingardi & Parzani S.r.l.	-	-	-	0,00%
37	Musara Ludovico	-	180,00	180,00	0,01%
38	Novi Express di Gabriele Novi	SENTENZA TRIB. DI SALERNO 29.10.2021	9.322,87	9.322,87	0,43%
39	Officine S.n.c.	-	22.725,79	22.725,79	1,04%
40	O.S.T. S.n.c. coop.	-	219,84	219,84	0,01%
41	Orsini S.r.l.	-	600,00	600,00	0,03%
42	Speedy Line S.r.l.	-	168,00	168,00	0,01%
43	Telecom Italia S.p.A.	-	480,00	480,00	0,02%
44	TM Mercuri Trasporti e Logistica S.r.l.	-	1.514,00	1.514,00	0,07%
45	Trasporti e spedizioni di Scroggione C.	-	300,00	300,00	0,01%
46	V.T. Trasporti S.r.l.	-	576,00	576,00	0,03%
47	Vinci Autotrasporti S.r.l.	-	168,00	168,00	0,01%
48	Vitens S.p.A.	-	-	-	0,00%
49	Vorraro Trasporti S.p.A.	-	456,00	456,00	0,02%
50	Wind Telecomunicazioni S.p.A.	-	216,00	216,00	0,01%
			4.193,15	4.193,15	0,19%

DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO PER GARANZIE RILASCIATE		NOTE			
1	Banca BPM	Garanzia C.T. Transport s.r.l.	-	527.821,00	527.821,00 10,33%
2	Banca Monte Paschi Siena	Garanzia Multis (potestario Coll) Roberto	-	417.821,00	417.821,00 8,46%
			-	110.000,00	110.000,00 2,23%

DEBITI VERSO L'ERARIO ISCRITTI A RUOLO		DATA NOTIFICA			
			1.626.490,01	875.080,18	2.001.570,19 74,03%
1	Avviso di addebito n. 39520112000946740000	04/11/2011	3.173,23	1.765,60	4.888,83 0,18%
2	Avviso di addebito n. 39520112000468145000	16/01/2012	3.104,28	1.690,10	4.794,38 0,18%
3	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120003045878000	21/03/2012	14.033,84	1.207,46	15.241,30 0,57%
4	Avviso di addebito n. 3952012200058525000	18/06/2012	6.732,23	1.587,81	10.330,04 0,38%
5	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120010927472000	29/08/2012	15.804,76	6.000,89	21.805,65 0,81%
6	Avviso di addebito n. 39520120001258751000	15/10/2012	7.873,95	1.969,71	9.843,66 0,36%
7	Avviso di addebito n. 39520120001358454000	27/11/2012	3.504,88	520,01	4.024,89 0,15%
8	Avviso di addebito n. 39520120001044508000	10/01/2013	1.754,30	1.244,63	3.000,93 0,11%
9	Avviso di accertamento n. 69520103415370000000	14/12/2012	899.228,58	196.401,83	1.095.630,41 40,52%
10	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130000150124000	21/01/2013	63.888,52	21.295,50	85.184,02 3,14%
11	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130001422709000	15/04/2013	144.200,42	28.242,11	172.442,53 6,36%
12	Avviso di addebito n. 39520130000132626000	18/01/2013	8.902,71	4.782,48	13.685,19 0,51%
13	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520130000409101000	05/04/2013	-	-	- 0,00%
14	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520130004355037000	29/05/2013	42.345,19	7.473,38	49.818,57 1,85%
15	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 095201300038348000	26/01/2014	19.193,28	9.341,43	28.534,71 1,06%
16	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130007591942000	18/04/2014	1.738,84	475,35	2.214,19 0,08%
17	Avviso di addebito n. 3952013000132545000	21/11/2013	5.869,20	1.096,88	6.966,08 0,26%
18	Avviso di addebito n. 39520130001361650000	12/12/2013	9.541,88	5.124,34	14.666,22 0,54%
19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520130001577663000	12/12/2013	-	-	- 0,00%
20	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130001041200000	28/04/2014	15.074,91	3.857,48	18.932,39 0,70%
21	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140000126302000	19/07/2014	4,53	12,11	16,64 0,00%
22	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140000320040000	09/08/2014	211.470,78	51.582,67	263.053,45 9,73%
23	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 095201400005710691000	22/05/2014	-	-	- 0,00%
24	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140005710691000	27/12/2014	-	-	- 0,00%
25	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 0952014001502191000	31/01/2015	8.328,05	1.915,43	10.243,48 0,38%
26	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520140001369878000	06/10/2014	-	-	- 0,00%
27	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140015669375000	31/01/2015	14.530,97	3.336,71	17.867,68 0,66%
28	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 39520140002485135000	29/11/2014	-	-	- 0,00%
29	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299490000	17/04/2015	87.401,78	21.814,67	109.216,45 4,00%
30	Avviso di addebito n. 39520150001158267000	24/11/2015	7.951,94	1.319,17	9.271,11 0,34%
31	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160000419080000	26/05/2015	434,76	83,75	518,51 0,02%
32	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160003457330000	10/06/2015	267,18	80,83	348,01 0,01%
33	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160003827000000	23/11/2015	263,78	50,55	314,33 0,01%
34	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170000983245000	05/09/2017	26.578,24	3.208,51	29.786,75 1,08%
35	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 0952017000895344000	05/09/2017	24,17	32,95	57,12 0,00%
36	Avviso di accertamento n. 69519015607421004000	28/08/2018	1.721,41	140,75	1.862,16 0,07%
37	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520180018728014000	-	212,55	257,49	470,04 0,02%
38	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 0952020000380944000	-	233,85	12,58	246,43 0,01%
39	Presupposto Reciproco Imp di Macerata	-	5.049,90	189,16	5.239,06 0,19%

DEBITI VERSO ALTRI ENTI ISCRITTI A RUOLO		NOTE			
1	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140016146208000	colto Regio Emilia - 31/01/2015	-	36,29	36,29 0,00%
2	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140017470613000	colto Regio Emilia - 19/03/2015	-	181,52	181,52 0,01%
3	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150002651691000	Aud Regio Emilia - 16/06/2015	-	204,85	204,85 0,01%
4	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520180004726843000	Apertorita Pisa - 24/04/2018	-	385,70	385,70 0,01%
5	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520180009188981000	Infonorte di Regio Emilia - 31/12/2018	-	170,99	170,99 0,01%
6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520190009794922000	Aud Regio Emilia - 04/02/2018	-	112,07	112,07 0,00%

DEBITI VERSO ALTRI		NOTE			
1	Comune di Sant'Ilario d'Enza	Tariffi non pagate anno 2015	871,56	-	871,56 0,03%
2	Comune di Sant'Ilario d'Enza	Tariffi non pagate anno 2016	178,56	-	178,56 0,01%
3	Comune di Sant'Ilario d'Enza	Tariffi non pagate anno 2017	281,00	-	281,00 0,01%
4	Comune di Sant'Ilario d'Enza	Tariffi non pagate anno 2018	141,00	-	141,00 0,01%
5	Comune di Sant'Ilario d'Enza	Tariffi non pagate anno 2019	139,00	-	139,00 0,01%
6	Comune di Sant'Ilario d'Enza	Tariffi non pagate anno 2021	132,00	-	132,00 0,00%

<b>TOTALE DEBITI COLI ROLO</b>			<b>1.627.361,57</b>	<b>1.076.264,74</b>	<b>2.703.626,31 100,00%</b>
--------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-----------------------------

DEBITI VERSO FORNITORI		RIEPILOGO DEBITI ROBERTO COLI			
DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO PER GARANZIE RILASCIATE			-	172.242,84	172.242,84 6,37%
DEBITI VERSO ERARIO ISCRITTI A RUOLO			1.626.490,01	875.080,18	2.001.570,19 74,03%
DEBITI VERSO ALTRI ENTI ISCRITTI A RUOLO			-	1.040,72	1.040,72 0,04%
DEBITI VERSO ALTRI			871,56	-	871,56 0,03%
TOTALE DEBITI			<b>1.627.361,57</b>	<b>1.076.264,74</b>	<b>2.703.626,31 100,00%</b>
FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALE			-	-	- 0,00%
FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALE			-	-	- 0,00%
TOTALE PASSIVITÀ			<b>1.627.361,57</b>	<b>1.076.264,74</b>	<b>2.703.626,31 100,00%</b>

Quanto all'esposizione debitoria nei confronti del creditore Agenzia Entrate Riscossione nonché degli altri enti i cui tributi sono sempre gestiti ed amministrati dal concessionario alla riscossione, viene qui di seguito illustrato il relativo dettaglio, ottenuto a seguito dei riscontri richiesti direttamente all'ente riscossore. Come già evidenziato la quasi totalità dei debiti è riferibile agli avvisi di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione che il

ricorrente ha subito a seguito del negligente comportamento del consulente fiscale rag. Maurizio Capanni e si riferisce quasi esclusivamente ad annualità fino al 2010.

TRIBUTO	ANNO	GRADO	NUMERO CARTELLA	IMPORTO
Contributi Inps	2011	1/6	Avviso di addebito n. 39520112000346740000	3.065,26
Contributi Inps sanzioni	2011	8	Avviso di addebito n. 39520112000346740000	57,97
Contributi Inps	2011	1/6	Avviso di addebito n. 39520112000468145000	9.048,00
Contributi Inps sanzioni	2011	8	Avviso di addebito n. 39520112000468145000	56,28
Iva interessi	2008	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120003045976000	457,94
Iva sanzioni	2008	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120003045976000	13.575,90
Contributi Inps	2012	1/6	Avviso di addebito n. 39520122000586525000	6.565,05
Contributi Inps sanzioni	2012	8	Avviso di addebito n. 39520122000586525000	167,18
Irap	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120010327472000	1.573,66
Irap sanzioni	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120010327472000	319,38
Irpef	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120010327472000	4.145,65
Irpef interessi	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120010327472000	895,62
Irpef sanzioni	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120010327472000	5,75
Iva	2005	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120010327472000	7.374,66
Iva interessi	2005	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520120010327472000	1.550,04
Contributi Inps	2012	1/6	Avviso di addebito n. 39520120001258751000	2.551,00
Contributi Inps sanzioni	2012	8	Avviso di addebito n. 39520120001258751000	72,95
Contributi Inps	2012	1/6	Avviso di addebito n. 39520120001584554000	970,25
Contributi Inps sanzioni	2012	8	Avviso di addebito n. 39520120001584554000	34,58
Contributi Inps	2012	1/6	Avviso di addebito n. 39520120002044908000	1.744,56
Contributi Inps sanzioni	2012	8	Avviso di addebito n. 39520120002044908000	49,74
Iva	2007	19	Avviso di accertamento n. 69513010141537000000	332.220,00
Iva interessi	2007	19	Avviso di accertamento n. 69513010141537000000	56.575,37
Iva sanzioni	2007	19	Avviso di accertamento n. 69513010141537000000	457.174,50
Irap	2007	18	Avviso di accertamento n. 69513010141537000000	8.959,00
Irap sanzioni	2007	18	Avviso di accertamento n. 69513010141537000000	1.466,94
Irpef	2007	18	Avviso di accertamento n. 69513010141537000000	36.721,00
Irpef interessi	2007	18	Avviso di accertamento n. 69513010141537000000	6.012,69
Iva	2009	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130000150124000	40.843,78
Iva interessi	2009	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130000150124000	4.977,58
Iva sanzioni	2009	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130000150124000	12.349,20
Inail	2009	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130000150124000	5.067,62
Inail interessi	2009	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130000150124000	8,16
Inail sanzioni	2009	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130000150124000	42,23
Iva	2006	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130001422709000	39.929,00
Iva interessi	2006	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130001422709000	8.235,22
Iva sanzioni	2006	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130001422709000	79.963,80
Irap	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130001422709000	5.723,00
Irap sanzioni	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130001422709000	1.139,82
Irpef	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130001422709000	7.680,00
Irpef interessi	2006	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130001422709000	1.529,58
Contributi Inps	2013	1/6	Avviso di addebito n. 39520130000192626000	6.328,76
Contributi Inps sanzioni	2013	8	Avviso di addebito n. 39520130000192626000	1.898,69
Contributi Inps interessi	2013	8	Avviso di addebito n. 39520130000192626000	675,32
Iva	2005	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	7.374,76
Iva interessi	2005	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	1.783,61
Iva sanzioni	2005	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	26.548,80
Irap	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	1.573,67

Irap sanzioni	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	69,22
Irpef	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	4.145,58
Irpef Interessi	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	72,67
Canone Rai	2007	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	51,64
Canone Rai sanzioni	2007	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	15,48
Imposte Indirette	2007	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130004355037000	9,75
Imposta di registro	2006	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130006383346000	7.327,00
Imposta di registro Interessi	2006	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130006383346000	1.470,08
Imposta di registro sanzioni	2006	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130006383346000	4.396,20
Canone Rai	2010	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130007591942000	1.239,36
Canone Rai sanzioni	2010	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130007591942000	371,80
Canone Rai Interessi	2010	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130007591942000	27,67
Contributi Inps	2013	1/6	Avviso di addebito n. 39520130001362549000	4.147,97
Contributi Inps sanzioni	2013	8	Avviso di addebito n. 39520130001362549000	1.244,39
Contributi Inps Interessi	2013	8	Avviso di addebito n. 39520130001362549000	76,93
Contributi Inps	2013	1/6	Avviso di addebito n. 39520130001362650000	7.157,78
Contributi Inps sanzioni	2013	8	Avviso di addebito n. 39520130001362650000	2.147,33
Contributi Inps Interessi	2013	8	Avviso di addebito n. 39520130001362650000	36,57
Irap	2010	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130010432280000	2.509,09
Irap Interessi	2010	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130010432280000	66,07
Irap sanzioni	2010	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130010432280000	1.492,95
Irpef	2010	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130010432280000	7.419,00
Irpef Interessi	2010	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130010432280000	830,25
Irpef sanzioni	2010	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130010432280000	2.225,70
Imposta di registro	2011	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130010432280000	68,00
Imposta di registro Interessi	2011	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130010432280000	52,80
Imposta di registro sanzioni	2011	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520130010432280000	9,47
Inail	2013	1/6	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140000326302000	2,49
Inail sanzioni	2013	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140000326302000	2,04
Iva	2005	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	133.655,67
Iva Interessi	2005	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	19.149,79
Iva sanzioni	2005	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	51.158,70
Irap	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	1.573,67
Irap sanzioni	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	16,82
Irpef	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	4.145,68
Irpef Interessi	2005	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	1.098,07
Credito Imposta accise gasolio	2010	20	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	191,00
Credito Imposta eccise gasolio sanzioni	2010	20	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	57,30
Credito Imposta accise gasolio Interessi	2010	20	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140003045740000	24,09
Irap	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140015021918000	5.883,00
Irap Interessi	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140015021918000	680,19
Irap sanzioni	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140015021918000	1.764,90
Irpef	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140015669375000	10.147,00
Irpef Interessi	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140015669375000	1.299,47
Irpef sanzioni	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520140015669375000	3.084,50
Irpef	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299690000	16.828,00
Irpef Interessi	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299690000	1.715,16
Irpef sanzioni	2011	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299690000	5.048,40
Credito Imposta accise gasolio	2011	20	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299690000	3.238,00
Credito Imposta accise gasolio sanzioni	2011	20	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299690000	971,40
Credito Imposta accise gasolio Interessi	2011	20	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299690000	97,45
Iva	2011	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299690000	48.169,00
Iva Interessi	2011	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299690000	6.591,62
Iva sanzioni	2011	19	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520150000299690000	14.450,70

Contributi Inps	2015	1/6	Avviso di addebito n. 39520150002158267000	6.121,37
Contributi Inps sanzioni	2015	8	Avviso di addebito n. 39520150002158267000	1.230,57
Imposta di registro	2013	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160000419664000	348,00
Imposta di registro Interessi	2013	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160000419664000	2,36
Imposta di registro sanzioni	2013	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160000419664000	104,40
Imposta di registro	2014	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160003457330000	200,00
Imposta di registro Interessi	2014	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160003457330000	2,13
Imposta di registro sanzioni	2014	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160003457330000	60,00
Imposta di registro	2015	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160009387700000	200,00
Imposta di registro Interessi	2015	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160009387700000	2,78
Imposta di registro sanzioni	2015	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520160009387700000	60,00
Imposta di registro	2016	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170006985245000	19.583,00
Imposta di registro Interessi	2016	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170006985245000	120,24
Imposta di registro sanzioni	2016	7	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170006985245000	5.875,00
Inail sanzioni	2017	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520170006985346000	24,17
Irpef	2013	18	Avviso di accertamento n. 69519015607421003000	637,00
Irpef Interessi	2013	18	Avviso di accertamento n. 69519015607421003000	107,01
Irpef sanzioni	2013	18	Avviso di accertamento n. 69519015607421003000	977,40
Inail sanzioni	2018	8	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520190013728014000	217,55
Irpef	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520200002609944000	168,81
Irpef Interessi	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520200002609944000	4,98
Irpef sanzioni	2015	18	Cartella Agenzia Entrate Riscossione n. 09520200002609944000	50,64
Contributi Inps	2019 2020	1/6	Prospetto riepilogativo Inps di Macerata	5.766,74
Contributi Inps sanzioni	2019 2020	8	Prospetto riepilogativo Inps di Macerata	183,16
Aggi. diritti di notifica e di riscossione				375.080,18
<b>TOTALE</b>				<b>2.001.570,19</b>

Quanto all'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, di seguito si allega il dettaglio dei creditori. Come accennato, vale la pena precisare che suddetti importi, sono presumibilmente in larga parte prescritti in quanto trattasi di crediti sorti a seguito di contratti di trasporto che da molto tempo non vengono più sollecitati dai relativi creditori.

Le uniche due posizioni per le quali risultano esservi atti giudiziari sono quelle relative ai creditori BBC & C. s.r.l., per cui è presente un atto di precetto notificato nel maggio del 2021, presumibilmente al fine di "tenere vivo" il credito e non incappare nella prescrizione decennale (trattasi di un credito sorto a seguito di un contratto di pubblicità), e relativamente al creditore M.C.A. di Pignatiello Claudia per cui era intercorso un tentativo di accordo stragiudiziale a cui però non è stato dato corso stante l'insufficienza di fondi in capo al ricorrente. Per completezza si sottolinea che le somme nei confronti dei creditori sono tutte interamente in chirografo.

N	DEBITI	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFIARIO	TOTALE DEBITO	%
	<b>DEBITVERSO FONNITORI</b>				
	<b>NOTE</b>				
1	B Logistic S.r.l.	-	177.242,84	177.242,84	7,97%
2	B C Cargo s.r.l.	-	300,00	300,00	0,01%
3	Alberti Trasporti s.a.s.	-	-	-	0,00%
4	Andriani Luciano Autotrasporti	-	240,00	240,00	0,01%
5	Autocentro Baistocchi s.p.a.	-	300,00	300,00	0,01%
6	Autotrasporti Crispoldi s.r.l.	-	-	-	0,00%
7	Autotrasporti Materotto s.a.s.	-	252,00	252,00	0,01%
8	Borèen Autotrasporti s.r.l.	-	240,00	240,00	0,01%
9	BAC & C. s.r.l.	ATTO DI PRECLETTO MAGGIO 2021	804,00	804,00	0,04%
10	Bergamo S.r.l.	-	10.240,35	10.240,35	0,47%
11	Bilibio Aut. S.r.l.	-	180,00	180,00	0,01%
12	Birol V.A.C. s.n.c.	-	-	-	0,00%
13	C.I.R. 2000	-	180,00	180,00	0,01%
14	C.T.L. Consorzio Trasportatori Lombardei s.c.a.r.l.	-	4.284,00	4.284,00	0,20%
15	Carrella Battista S.r.l.	-	-	-	0,00%
16	Carrella Battista S.r.l.	-	228,00	228,00	0,01%
17	Can.Ta Trasporti s.n.c. Di Cenci Flavio & C	-	180,00	180,00	0,01%
18	Ceresse Trasporti s.a.s.	-	180,00	180,00	0,01%
19	Consorzio Italia	-	7.757,01	7.757,01	0,36%
20	Consorzio Vignolesse Autotrasporti "CO.VIA."*	-	1.812,00	1.812,00	0,08%
21	Contasse Trasporti s.r.l.	-	480,00	480,00	0,02%
22	Del Corro Carmelo Di Giuliano e Francesco s.n.c.	-	300,00	300,00	0,01%
23	Di Matteo Antonio Trasporti	-	1.404,00	1.404,00	0,06%
24	Enel Energie s.p.a.	-	2.599,44	2.599,44	0,12%
25	Enel Energie s.p.a.	-	1.800,00	1.800,00	0,08%
26	Ercolani Trasporti s.a.	-	1.600,00	1.600,00	0,07%
27	F.NI Clerico s.n.c.	-	324,00	324,00	0,01%
28	F.NI Clerico	-	900,00	900,00	0,04%
29	Fedex Federal Express Europe Inc.	-	-	-	0,00%
30	Form.Art.Soc.Cons. Art	-	600,00	600,00	0,03%
31	Giravani Pierpaolo	-	180,00	180,00	0,01%
32	I.V.A.I. Direzione s.p.a.	-	4.351,52	4.351,52	0,20%
33	Inbortrasporti S.r.l.	-	240,00	240,00	0,01%
34	Lamperti Gianmario S.r.l.	-	303,72	303,72	0,01%
35	M.C.A. Trasporti Di Pignatello Claudia	SENTENZA TRIB. DI SALERNO 29.10.2021	88.863,14	88.863,14	4,05%
36	Micheletto Alessandro Trasporti	-	-	-	0,00%
37	Mingardi & Parzani S.r.l.	-	180,00	180,00	0,01%
38	Monte Ludovico	SENTENZA TRIB. DI SALERNO 29.10.2021	9.322,87	9.322,87	0,43%
39	Novi Express Di Gabriele Novi	-	22.725,79	22.725,79	1,04%
40	Rinodue S.n.c.	-	219,84	219,84	0,01%
41	S.T.S. soc. coop.	-	600,00	600,00	0,03%
42	Servizi S.r.l.	-	288,00	288,00	0,01%
43	Spedy Line S.r.l.	-	480,00	480,00	0,02%
44	Telcom Italia s.p.a.	-	1.514,00	1.514,00	0,07%
45	T.M. Marchiori Trasporti e Logistica S.r.l.	-	300,00	300,00	0,01%
46	Trasporti e spedizioni Di Scotegnella C.	-	576,00	576,00	0,03%
47	V.T. Trasporti s.r.l.	-	180,00	180,00	0,01%
48	Vinel Autotrasporti S.r.l.	-	-	-	0,00%
49	Vitrans s.r.l.	-	456,00	456,00	0,02%
50	Vorrero Trasporti S.n.c.	-	216,00	216,00	0,01%
51	Wind Telecomunicazioni s.p.a.	-	4.193,15	4.193,15	0,19%

L'esposizione debitoria è quindi formata, principalmente, da un debito che si è venuto ad originare non per un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato ma a seguito del tracollo dell'attività imprenditoriale che era stata gestita con successo per quasi 20 anni per via delle inadempienze imputabili al proprio consulente fiscale.

Si ricapitola nel seguito, analiticamente dettagliata, l'esposizione debitoria complessiva, con l'indicazione delle somme dovute per ciascun creditore, nonché l'eventuale titolo di prelazione del credito vantato.

TRIBUTO	GRADO	PRIVILEGIO	IMPORTO
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	1/6	Generale 2753 c.c.	52.545,01
Agenzia Entrate Riscossione - imposta di registro	7	Speciale 2758 c.c. 1° comma	39.991,21
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	8	Generale 2754 c.c.	9.412,56
Agenzia Entrate Riscossione - Irpef e Irap	18	Generale 2752 c.c. 1° comma	155.452,35
Agenzia Entrate Riscossione - Iva	19	Articolo 2752 2° comma	1.364.209,64
Agenzia Entrate Riscossione - credito accise	20	Articolo 2752 3° comma	4.879,24
Comune di Sant'Illario d'Enza		Articolo 2752 4° comma	871,56
Fornitori	Chirografario	-	172.242,84
Banco BPM	Chirografario		417.921,00
Banca Monte Paschi Siena	Chirografario		110.000,00
Agenzia Entrate Riscossione (per agevolazioni e interessi)	Chirografario	-	375.080,18
Camera di Commercio di Reggio Emilia	Chirografario	-	217,81
Ausi di Reggio Emilia	Chirografario	-	316,72
Tribunale di Reggio Emilia	Chirografario	-	170,99
Ispettorato di Pisa	Chirografario	-	335,20
		<b>TOTALE</b>	<b>2.703.646,31</b>

### LE SPESE IN PREDEDUZIONE E DI GIUSTIZIA

Riguardo alle spese in prededuzione e di giustizia si precisa che i sottoscritti *advisors* hanno richiesto al Gestore della Crisi nominato, Dott. Simone Cavazzoni, il preventivo per il suo incarico. Lo stesso ha comunicato il suo preventivo di spesa. Ai fini della predisposizione del presente accordo viene individuato il compenso per il Gestore della Crisi nell'importo di euro 2.800,00 oltre oneri di legge, fatta salva la diversa quantificazione/liquidazione disposta dall'OCC o dal Giudice Delegato alla Procedura.

### GLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Quanto agli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, si segnala che il ricorrente non ha compiuto atti in tal senso ed al riguardo si allega dichiarazione sottoscritta dal sig. Roberto Colli di assenza di atti dispositivi compiuti nel quinquennio (all.29).

### ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Il ricorrente non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri come dichiarato dagli stessi nella dichiarazione relativa agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (all.30).

## **INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

### **LA PROPOSTA IN SINTESI**

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, e vista l'incapienza del patrimonio del debitore al fine di poter soddisfare integralmente i propri creditori, il ricorrente sottopone al vaglio dell'On. Tribunale, e alla votazione di tutti i soggetti aventi diritto, il seguente accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3/2012 e ss.mm., che prevede la sua esdebitazione, mediante:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati, per la somma residua disponibile pari ad euro 30.947,36;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo.

Al fine della sua concreta esecuzione, il ricorrente si impegna a fornire tutta la propria collaborazione proponendo ai creditori le seguenti modalità di attuazione del piano proposto:

- il fratello del sig. Roberto Colli, sig. Tomas Colli, si impegna a versare, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, la somma di euro 35.000 secondo le seguenti tempistiche:
  - versamento della somma di euro 10.000,00 entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
  - versamento del saldo pari ad euro 25.000,00 entro 180 giorni dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il totale attivo messo a disposizione della procedura, valorizzato in euro 35.000,00 permetterebbe il soddisfacimento dei creditori e delle spese di procedura sulla base delle previsioni che seguono:

CREDITORE	TOTALE PAGATO	RESIDUO DISPONIBILE
APPORTI DA TERZI	35.000,00	35.000,00
Spese gestore della crisi	3.416,00	31.584,00
Fondo rischi preveducibile	500,00	31.084,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	31.084,00	-
	35.000,00	

### IL VOTO DETERMINANTE DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 125/2020, ha introdotto all'interno della legge fallimentare la rilevante novità del *cram down* nell'ambito del trattamento dei crediti tributari e contributivi.

La novità si innesta su una serie di misure urgenti dettate dal legislatore e strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. In particolare, in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'intervento legislativo in analisi sono state apportate una serie di modificazioni alla Legge fallimentare.

L'articolo 3, comma 1-bis, lett. a), D.L. 125/2020, convertito con modificazioni nella L. 159/2020 (pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020), ha integrato l'articolo 180, comma 4, L.F. prevedendo che *"Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

Nel solco delle modifiche sopra descritte, preme rilevare come anche in materia di sovraindebitamento, l'articolo 4-ter L. 176/2020 che ha convertito il D.L. 137/2020, abbia modificato la L. 3/2012, anticipando alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il legislatore ha introdotto il comma 3-quater all'articolo 12 L. 3/2012 (in vigore dal 25 dicembre 2020) prevedendo che: *"Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della*

*crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".*

\*\*\*

*Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 34/E del 29 dicembre 2020, l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, originariamente prevista a decorrere dal 15 agosto 2020 (applicabile con riferimento ai procedimenti avviati successivamente a tale data), a seguito della grave crisi epidemiologica da COVID-19, intervenuta nel 2020, è stata rinviata al 16 maggio 2022.*

*Tale rinvio si è reso necessario per due ordini di ragioni:*

- anzitutto, il sistema delle cosiddette misure di allerta, volte a consentire l'individuazione anticipata della crisi di impresa, nell'attuale contesto economico avrebbe rischiato di risultare eccessivamente penalizzante;*
- inoltre, l'introduzione di uno strumento giuridico profondamente rinnovato è stato ritenuto scarsamente compatibile con la situazione di sofferenza economica nella quale si trovano attualmente gli operatori, per i quali appare difficile confrontarsi con una disciplina in molti punti inedita.*

*In sostanza, quindi, il Legislatore ha ritenuto opportuno «che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da assicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine».*

*Inoltre, l'articolo 3, comma 1-bis, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ha apportato le seguenti modifiche alla legge fallimentare:*

- a) all'articolo 180, quarto comma, è stato aggiunto il seguente periodo: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;*

*b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è stato aggiunto il seguente periodo: «Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;*

*Il citato comma 1-bis è stato introdotto nel testo del decreto durante l'esame parlamentare e, di conseguenza, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, avvenuta il 3 dicembre 2020.*

*In tale nuovo e complesso scenario, l'Agenzia delle entrate è chiamata a profondere il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo nell'esercizio della propria azione un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l'attuale congiuntura economica, nell'ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali.*

*In relazione alle maggioranze necessarie per approvare il piano proposto dal ricorrente, si rileva che, in esito alla modifica recata dall'articolo 3, comma 1-bis, del D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, l'articolo 180, quarto comma, LF, dispone che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in caso di «mancanza di voto» da parte dell'Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando:*

- a) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste;*
- b) la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie)*

*appaia, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, LF, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.*

*E' pertanto pacifico che sia oggi possibile ristrutturare i debiti tributari e contributivi, nonché i relativi accessori, quali sanzioni ed interessi, senza che sia necessario ottenere l'adesione dell'ente pubblico titolare del credito, quindi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-riscossione, dell'INPS e dell'INAIL, dato che spetta al tribunale (o al Giudice) la valutazione non solo della legittimità del trattamento che la proposta riserva a tali creditori pubblici, ma anche circa la convenienza rispetto alla presumibile soddisfazione che avrebbero in caso di liquidazione del patrimonio o nella altre alternative liquidatorie. Il giudizio del Tribunale si fonda sulla relazione del gestore della crisi, quale professionista indipendente, che si deve pertanto esprimere in punto di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.*

Tale nuova disposizione normativa prevista per le procedure di concordato preventivo è estendibile a tutte le procedure di composizione della crisi anche da sovraindebitamento ed è già stata fatta propria dai Tribunali nazionali.

Con l'ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di La Spezia ha infatti approvato un accordo di composizione della crisi proposto da un professionista nonostante il voto espressamente contrario e determinante dell'Agenzia delle Entrate.

Sul totale dei creditori ammessi al voto pari ad euro 369.610,76, l'Agenzia delle Entrate pesava per poco meno di un terzo, precisamente per euro 94.944,20. Il giudice spezzino constata l'espressione di voto negativo da parte di due banche e dell'erario, per un complessivo importo di Euro 198.986,04, pari al 53,84%. La proposta veniva approvata dai rimanenti creditori, per una percentuale pari al 46,16%, mediante il meccanismo del silenzio assenso.

Il Tribunale richiamando l'art. 12 quater l. 3/2012 interpolato dall'art. 4 ter del Decreto Legge 137/2020 che impone l'omologa anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, quando essa è decisiva per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria. A tale orientamento del Tribunale di La Spezia ha fatto seguito il Tribunale di Genova con un decreto depositato in data 18 maggio 2021, che fondamentalmente ricalca quanto sostenuto dalla citata sentenza.

Con un recentissimo decreto del 28 gennaio 2022 anche il Tribunale di Reggio Emilia si è espresso su un caso analogo allineandosi all'orientamenti dei predetti Tribunali.

\*\*\*

Per quanto riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto e la sua falcidiabilità, si ricorda che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 potevano prevedere la falcidia dei crediti muniti di privilegio ai sensi dell'art. 2752 cod. civ. ma se nel perimetro del Piano rientrano i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto o le ritenute operate e non versate, l'accordo può prevedere esclusivamente una dilazione del pagamento dell'intero importo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012.

Sulla questione della non falcidiabilità dell'IVA, recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 22/10/2019, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma della L. 3/2012 di cui all'art. 7 c, 1 terzo periodo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. oltre che con i principi sanciti dalla norma comunitaria.

La Corte Costituzionale richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale, se da un lato classifica l'IVA come un tributo comunitario, per il quale vi è l'obbligo dell'esatta riscossione, dall'altro apre alla possibilità di prevedere la falcidia del tributo, se la riscossione

si inquadra nell'ambito di una procedura alla cui base vi è l'insolvenza. Ne è un esempio la possibilità data dal combinato disposto degli articoli 160 e 180-ter L.F., ossia nel concordato preventivo.

L'articolo 3 Cost. introduce il principio generale della parità di trattamento, e secondo tale prospettiva, se la falcidia diviene operazione concessa e tutelata nel quadro della buona riuscita del concordato preventivo, con l'istituto della transazione fiscale (articolo 180-ter L.F.), non si capisce per quale motivo un soggetto che non integra i requisiti di fallibilità, e pertanto accede alla procedura di sovraindebitamento, non possa beneficiare dello stesso trattamento.

Allo stesso modo, l'articolo 97 Cost., posto a tutela del principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, entra in contrasto con l'articolo 7, L. 3/2012, quando fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, perché di fatto non concede ai pubblici uffici la possibilità di valutare la proposta, ed eventualmente, qualora venga garantito un maggior introito rispetto all'ipotesi liquidatoria, di esprimersi a favore dell'accordo; cosa che, invece, viene prevista nel concordato preventivo.

La censura richiama indirettamente l'incompatibilità della norma con l'articolo 3 Cost., perché di fatto impedisce alla pubblica amministrazione di ottenere un'esazione, seppur parziale, del tributo rispetto agli altri creditori privilegiati.

La Corte Costituzionale rammenta, inoltre, che il D.Lgs 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 155/2017, in vigore dal 15 agosto 2020, prevede espressamente, per le nuove procedure da sovraindebitamento, il pagamento parziale dei crediti privilegiati e, tra questi, anche di quelli tributari, senza più riprodurre il divieto di falcidia, previsto dalla vigente disciplina.

Tali principi stabiliti dalla Corte Costituzionale e le conclusioni a cui la stessa è pervenuta con riferimento all'imposta sul valore aggiunto devono, analogamente, essere condivise e applicate anche con riferimento alle ritenute operate e non versate, in quanto anche tali tributi devono seguire la medesima possibilità di essere falcidiati.

Si consideri infatti che nella nuova formulazione dell'art.7 della L.3/2012 così come modificata dalla Legge 176 del 18 dicembre 2020 è stata eliminato il periodo, previsto nella formulazione precedente, che prevedeva che *"in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento."*

Infine occorre menzionare alcune note sentenze di alcuni Tribunali in merito alla falcidiabilità dell'IVA. In particolare, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 17339, pubblicata il 26/05/2017, il Tribunale di La Spezia, con la sentenza n. 20539, pubblicata il 28/09/2018, il Tribunale di Pescara, con la sentenza del 22/10/2017, ed infine il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 18576, pubblicata il 01/12/2017, che sancisce *“anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell’iva e degli altri tributi ex art. 71. 3/12 in quanto la sentenza della Corte di Giustizia del 7.4.2016 esprime un principio di carattere generale, immediatamente applicabile a tutte le procedure che regolano l’uscita di un soggetto da una situazione di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.*

**a) Tempistiche, modalità di liquidazione dell’attivo e di riparto a favore dei creditori**

Il Piano prevede la propria conclusione entro un arco temporale di 180 giorni dall’omologa; periodo ritenuto adeguato e necessario per consentire il reperimento della finanza necessaria in capo al fratello del ricorrente e così provvedere al pagamento dei creditori aventi diritto.

Come riportato nella proposta, Tomas Colli, fratello del sig. Roberto Colli, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, intende versare a favore dei creditori concorsuali la somma di euro 35.000,00.

**b) La convenienza dell’accordo di ristrutturazione rispetto all’alternativa liquidatoria**

Appare evidente la convenienza dell’accordo di ristrutturazione rispetto all’alternativa liquidatoria. L’omologazione dell’accordo, infatti, consentirebbe in tempi assai brevi la soddisfazione dei creditori nelle misure di seguito indicate:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell’accordo di composizione della crisi;
- il pagamento parziale del credito vantato dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati, per la somma residua disponibile pari ad euro 31.084,00;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incipienti e declassati a chirografo.

In caso di alternativa liquidatoria per i creditori non vi sarebbe alcun tipo di soddisfacimento, nemmeno parziale, stante la totale assenza di redditi e beni in capo al Ricorrente.

È significativo segnalare che, la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria appare evidente sotto tutti i punti di vista ossia:

- garantirebbe ai creditori un soddisfacimento più elevato in termini finanziari grazie alle disponibilità che i famigliari sarebbero disposti a conferire;
- garantirebbe ai creditori di incassare in termini molto più veloci in quanto la qui presente proposta verrebbe chiusa nell'arco temporale di mesi 6, contro gli almeno 4 anni di durata dell'alternativa liquidatoria;
- il fattore temporale nonché le risorse esterne messe a disposizione dai terzi, così come precisato dalla stessa circolare 34E/2020, saranno gli elementi sui quali *"gli Uffici focalizzeranno l'attenzione sulla ragionevolezza delle ipotesi che maggiormente incidono sulle probabilità di successo del progetto di risanamento portato alla propria attenzione"*;
- l'alternativa liquidatoria, a seguito della totale assenza di liquidità, redditi e beni in capo al Ricorrente, non determinerebbe soddisfacimento alcuno per i creditori.

Si espone nella seguente tabella il soddisfacimento dei creditori in ipotesi di adesione all'accordo:

TRIBUTO	TOTALE PAGATO	TOTALE NON PAGATO	TOTALE
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	31.084,00	21.461,01	52.545,01
Agenzia Entrate Riscossione - imposta di registro	-	39.991,21	39.991,21
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	-	9.412,56	9.412,56
Agenzia Entrate Riscossione - Irpef e Irap	-	155.452,35	155.452,35
Agenzia Entrate Riscossione - Iva	-	1.364.209,64	1.364.209,64
Agenzia Entrate Riscossione - credito accise	-	4.879,24	4.879,24
Comune di Sant'Ilario d'Enza	-	871,56	871,56
Fornitori	-	172.242,84	172.242,84
Banco BPM	-	417.921,00	417.921,00
Banca Monte Paschi Siena	-	110.000,00	110.000,00
Agenzia Entrate Riscossione (per aggi e interessi)	-	375.080,18	375.080,18
Altri enti	-	1.040,72	1.040,72
	<b>31.084,00</b>	<b>2.672.562,31</b>	<b>2.703.646,31</b>

Nella seguente tabella viene evidenziato il confronto tra l'ipotesi di accordo e quella di liquidazione dei beni al fine di dimostrare la convenienza della soluzione proposta:

ATTIVO DISTRIBUIBILE DOPO IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E IN PREDEDUZIONE	ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	31.084,00	-
Agenzia Entrate Riscossione - Imposta di registro	-	-
Agenzia Entrate Riscossione - INPS sanzioni	-	-
Agenzia Entrate Riscossione - Irpef e Irap	-	-
Agenzia Entrate Riscossione - Iva	-	-
Agenzia Entrate Riscossione - credito accise	-	-
Comune di Sant'Ilario d'Enza	-	-
Fornitori	-	-
Banco BPM	-	-
Banca Monte Paschi Siena	-	-
Agenzia Entrate Riscossione (per aggi e interessi)	-	-
Altri enti	-	-
<b>TOTALE PAGATO</b>	<b>31.084,00</b>	-

Appare quindi evidente la convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria; quest'ultima infatti non comporterebbe alcuna soddisfazione dei creditori rispetto a quella offerta con il presente accordo oltre che a prevedere tempistiche di pagamento di gran lunga superiori oltre che incerte rispetto a quelle previste dall'accordo.

**Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss.**

Le somme che i creditori potrebbero ricavare da una liquidazione del patrimonio ex art.14-ter Legge 3/2012 e successive modifiche, sarebbero pari a zero e pertanto sicuramente inferiori rispetto a quanto offerto dal debitore nell'accordo di ristrutturazione presentato.

#### c) L'elenco dei creditori e delle somme ad essi spettanti

Si riportano nel seguito le spese in prededuzione ai fini della predisposizione del presente accordo di ristrutturazione del debito.

CREDITORE	TOTALE PAGATO
APPORTI DA TERZI	35.000,00
Spese gestore della crisi	3.416,00
Fondo rischi prededucibile	500,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	31.084,00
	<b>35.000,00</b>

Sulla base dei valori esposti, quindi, l'accordo di ristrutturazione del debito prevederebbe:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative alla predisposizione dell'accordo di composizione della crisi;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale relativamente ai contributi non versati, per la somma residua disponibile pari ad euro 30.947,36;
- nessun ulteriore pagamento per gli altri creditori privilegiati incapienti e declassati a chirografo.

\*\*\*

Tutto ciò premesso ed esposto, il sig. Colli Roberto, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

### CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia Voglia, svolti gli incumbenti e le verifiche previste dall'art. 10 e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche:

- *fissare immediatamente con decreto l'udienza ex art. 10 L.3/2012 disponendone a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, ai creditori;*
- *che con il suddetto decreto, sempre in base al citato art. 10, comma 2, L. 3/2012, il Giudice:*
  - *stabilisca idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;*
  - *disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.*

In subordine, nella denegata ipotesi di mancata fissazione dell'udienza prevista dall'art. 10, comma 1, L.3/2012, il ricorrente Roberto Colli, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

### CHIEDE

l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* e ss. L.3/2012 e che l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia Voglia, svolti gli incumbenti e le verifiche previste dall'art. 14-quinquies e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche:

- *disponga ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal Dott. Simone Cavazzoni, già Gestore della Crisi;*

- disponga che, sino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disponga, al fine della idonea pubblicità, la pubblicazione della domanda e del decreto sul sito del Tribunale di Reggio Emilia oltre ad ogni ulteriore necessaria pubblicità;
- disponga, al fine dell'art. 14 quinquies, comma 2 let. f), il limite di quanto occorra al ricorrente per il mantenimento proprio in euro 1.500,00.

Parma, 11 marzo 2022


Il Ricorrente Roberto Colli



Tomas Colli



Dott. Lazzaro Rocco Gatti



Dott. Guido Moretti



Si producono i seguenti documenti:

1. Decreto nomina Organismo di Composizione della Crisi;
2. Contratto di lavoro dipendente tra il ricorrente e la società C.T. Transport s.r.l.;
3. Spese necessarie al mantenimento mensile del ricorrente;
4. Indicatore soglia di povertà assoluta applicabile al sig. Roberto Colli;
5. Atto costituzione impresa familiare Colli Roberto e Colli Tomas;
6. Mod. Unico 2009 Colli Roberto;
7. Rogito cessione 50% abitazione principale Colli Roberto;
8. Avviso di accertamento Colli Roberto anno imposta 2005;
9. Atto scioglimento impresa familiare Colli Roberto;
10. Visura storica impresa individuale Colli Roberto;
11. Estratto agenzia entrate rogito garage Colli Roberto del 4/4/2012;
12. Avviso di accertamento Colli Roberto anno imposta 2006;
13. Avviso di accertamento Colli Roberto anno imposta 2007;
14. Atto di citazione avv. Nino Giordano Ruffini nei confronti di Maurizio Capanni
15. Articolo Gazzetta di Reggio assoluzione Colli Roberto;
16. Pignoramento verso terzi Equitalia Centro s.p.a. nei confronti di Colli Roberto;
17. Modello 730-2018 Colli Roberto
18. Modello 730-2019 Colli Roberto
19. Modello 730-2020 Colli Roberto
20. Modello 730-2021 Colli Roberto
21. Certificazione Unica 2019 ALV s.r.l.s. - Colli Roberto;
22. Certificazione Unica 2019 Queen Transport s.c.r.l. - Colli Roberto;
23. Certificazione Unica 2020 ALV s.r.l.s. - Colli Roberto;
24. Certificazione Unica 2020 Queen Transport s.c.r.l. - Colli Roberto;
25. Certificazione Unica 2021 Liguria Autotrasporti s.r.l.s. - Colli Roberto;
26. Certificazione Unica 2021 Queen Transport s.c.r.l. - Colli Roberto;
27. Bilancio al 31/12/2020 Movi.Log Movimentazione Logistica s.r.l.s.;
28. Autocertificazione stato di famiglia;
29. Dichiarazione assenza di atti in frode negli ultimi 5 anni;
30. Dichiarazione assenza di atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

## PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Roberto Colli, delega il Dott. Lazzaro Rocco Gatti (C.F. GTT LZR 84R28 G337C) e il Dott. Guido Moretti (C.F. MRT GDU 84M10 G337C) a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed in quelle connesse e dipendenti, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere l'emissione di misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quale atto di precetto, delegare funzioni domiciliatarie e procuratorie mediante nomina di procuratori di propria libera scelta, conferire incarichi a consulenti tecnici di parte di propria libera scelta, quietanzare ed incassare somme.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/03 e presto il pieno e incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiamo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Eleggo domicilio in Parma (PR), presso lo studio Dott. Lazzaro Rocco Gatti in strada Petrarca n. 9, Parma.

Roberto Colli



E' autentica

Dott. Lazzaro Rocco Gatti



Dott. Guido Moretti



# Tribunale di Reggio Emilia

*(decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo - articolo 10 della legge n° 3 del 2012, 737 e seguenti del codice di procedura civile)*

## Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo iscritto al n. 1 del ruolo generale dell'anno 2022 ha emesso il seguente

### decreto

**visto** il ricorso depositato il 14/03/2022 dal sig. **Roberto Colli** (cf: CLLRRT72M19G337A), nato a Parma il 19/08/1972 e residente a Sant'Illario d'Enza (RE), via dei Martiri n. 11/A;

**ritenuto** che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n° 3 del 2012;

**riservata** ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti in frode ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito dell'udienza appresso indicata;

### p.q.m.

**I.** fissa l'udienza del **05/05/2022** ore 10:00 (ufficio 2A.11, 2° piano del Tribunale);

**II.** dispone la comunicazione a tutti i creditori, a cura del gestore della crisi, della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima del termine sub III con le forme previste dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 3 del 2012;

**III.** assegna ai creditori termine sino a dieci giorni prima dell'udienza sub I per far pervenire dichiarazione di consenso alla proposta, con avvertimento che in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla stessa nei termini in cui è stata comunicata;

**IV.** dispone che il gestore della crisi pubblicizzi la proposta e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**V.** dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

**VI.** dispone che all'udienza sopra fissata sub I il gestore della crisi depositi la prova delle comunicazioni ex articolo 10, primo comma, ed un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di voto ex articolo 11, primo comma.

Reggio Emilia, 15/03/2022.

il giudice

**Niccolò Stanzani Maserati**